



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI
DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Programmazione e finanziamento
- Art. 3 – Requisiti degli assegnisti di ricerca
- Art. 4 – Diritti e doveri degli assegnisti
- Art. 5 – Responsabile scientifico
- Art. 6 – Durata
- Art. 7 – Trattamento economico
- Art. 8 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
- Art. 9 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni
- Art. 10 – Procedimenti di selezione pubblica
- Art. 11 – Pubblicità
- Art. 12 – Presentazione delle domande
- Art. 13 - Selezione per gli assegni di tipologia A)
- Art. 14 - Selezione per gli assegni di tipologia B)
- Art. 15 – Commissione esaminatrice
- Art. 16 – Conferimento e stipula del contratto
- Art. 17 – Risoluzione
- Art. 18 – Proroga
- Art. 19 - Rinnovo

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il regime giuridico e il trattamento economico, nonché le modalità e i criteri per il conferimento degli assegni di ricerca attribuiti dall'Università della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'Università istituisce gli assegni di ricerca sulla base di specifiche esigenze connesse all'attività scientifica svolta nelle strutture a ciò preposte, in coerenza con i piani triennali di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.

Art. 2 – Programmazione e finanziamento

1. Il Consiglio dell'Università, su proposta del Senato Accademico e, di norma, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento degli assegni di ricerca.
2. Il Senato Accademico ripartisce lo stanziamento tra le strutture, tenuto conto delle necessità di sviluppo delle aree scientifico-disciplinari, valutando le richieste pervenute in sede di programmazione dalle strutture stesse, considerando le esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse per l'Ateneo, nonché le esigenze di incremento della ricerca scientifica in quei settori che l'Ateneo ha riconosciuto di estrema importanza per le sue prospettive di crescita sia nel campo scientifico che in quello didattico. Il Senato Accademico individua ulteriori criteri di ripartizione tra le strutture dello stanziamento effettuato dal Consiglio dell'Università anche sulla base degli esiti dei processi di valutazione dell'attività scientifica.
3. In aggiunta agli assegni finanziati dall'Ateneo, possono essere istituiti ulteriori assegni finanziati da soggetti terzi, anche nell'ambito di apposite convenzioni o di programmi/progetti scientifici realizzati congiuntamente.

Art. 3 - Requisiti degli assegnisti di ricerca

1. Possono essere titolari degli assegni studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo universitario equipollente e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca, restando pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle relative selezioni pubbliche:
 - a) i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio dell'Università, un componente del Senato Accademico o un componente del Nucleo di Valutazione.
3. Le strutture, all'atto dell'approvazione dei bandi per il conferimento degli assegni di ricerca ed in conformità alle esigenze del programma scientifico di riferimento, possono stabilire ulteriori requisiti specifici che debbono essere posseduti dai soggetti di cui al precedente comma 1.
4. Laddove sia richiesto da specifiche esigenze di ricerca, le strutture possono stabilire nei bandi per il conferimento degli assegni di ricerca se il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, siano obbligatori per l'ammissione alla selezione; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
5. I requisiti di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nei relativi bandi emanati in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4 – Diritti e doveri degli assegnisti

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca previste dai programmi scientifici approvati dalla struttura alla quale afferiscono e indicati nel bando di selezione pubblica, sotto la direzione e nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dal responsabile scientifico di cui al successivo art. 5.

2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. Gli assegnisti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le vigenti disposizioni di Ateneo. Nel caso in cui l'attività di ricerca debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal responsabile scientifico e comunicata alla Direzione Generale.
4. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile Scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di Ateneo.
5. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al responsabile scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta.
6. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore a due anni nell'arco di un triennio, presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla struttura di afferenza su motivata proposta del responsabile scientifico.
7. Gli assegnisti non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Possono far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia, nonché collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca.
8. La nomina a cultore della materia avviene sulla base delle vigenti disposizioni interne di Ateneo.

Art. 5 - Responsabile scientifico

1. La Struttura alla quale afferisce l'assegnista individua un docente di ruolo di I o di II fascia o un ricercatore di ruolo, definito responsabile scientifico, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.
2. Il Responsabile Scientifico, in particolare, attraverso una puntuale attività di monitoraggio, coordina le attività dell'assegnista nel rispetto dello specifico programma di ricerca, stabilendo momenti di verifica periodica delle attività ed individuando anche la sede più opportuna di svolgimento delle attività scientifiche.

Art. 6 – Durata

1. Gli assegni di ricerca hanno durata minima di un anno e massima di tre e possono essere rinnovati sino ad un massimo di quattro anni complessivi, ad eccezione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con lo stesso soggetto, titolare di assegno di ricerca e di contratto da ricercatore a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), non può superare i dodici anni, anche non continuativi.
3. Ai fini del calcolo della durata prevista ai commi precedenti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa, per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Trattamento economico

1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca è determinato dal Consiglio dell'Università, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora l'attività scientifica prevista dal programma di ricerca preveda periodi di permanenza all'estero, il Consiglio dell'Università può stabilire eventuali integrazioni dell'importo della borsa nel rispetto della normativa vigente.
3. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;

- b) in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
 - d) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 9 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Lo svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, può essere effettuato previa autorizzazione della struttura di afferenza e a condizione che l'attività:
 - a) sia, in relazione all'impegno richiesto, compatibile con lo svolgimento del programma scientifico dell'assegno;
 - b) non comporti conflitti di interessi con l'attività svolta dall'assegnista;
 - c) non rechi pregiudizio all'Ateneo.

I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività didattica, nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo, nel limite massimo di 45 ore per ciascun anno accademico e nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o enti a carattere socio-assistenziale-culturale, senza scopo di lucro, possono espletare tale attività previa autorizzazione della struttura di afferenza, valutata la compatibilità con i compiti dell'attività di ricerca.

Art. 10 – Procedimenti di selezione pubblica

1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene unicamente a seguito di espletamento di procedure di selezione pubbliche disciplinate, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento, in appositi bandi approvati dalla struttura competente ed emanati con decreto del Direttore della struttura.
2. Al fine di cui al precedente comma 1, il Consiglio della struttura può attivare le seguenti procedure:
 - a) approvare un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse della struttura che intende conferire gli assegni, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni (**assegni tipologia A**);
 - b) approvare singoli bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti. A tal fine, la Struttura di afferenza, nella quale l'assegnista deve svolgere l'attività di ricerca, deve indicare il programma dettagliato delle ricerche che dovrà svolgere il candidato vincitore (**assegni di tipologia B**).
3. I requisiti per partecipare alle selezioni pubbliche sono disciplinati all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 11 – Pubblicità

1. Della selezione verrà data pubblicità mediante pubblicazione del bando sul sito web dell'Ateneo, nonché sui siti del MIUR e dell'Unione europea.
2. Il bando dovrà essere pubblicato almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle domande.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 decorre dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere indirizzate all'Università della Valle d'Aosta e presentate o fatte pervenire con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.
2. È possibile utilizzare il sistema di posta elettronica certificata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
3. I candidati sono ammessi alla selezione previa adozione di apposito decreto del Direttore della struttura, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13 – Selezione per gli assegni di tipologia A)

1. La selezione avviene mediante:
 - a) valutazione del progetto di ricerca presentato dai candidati, al quale saranno attribuiti al massimo punti 40;
 - b) valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai quali saranno attribuiti al massimo punti 60. I criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono determinati con le modalità previste dal bando di selezione, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 3.
2. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente alla valutazione dei progetti di ricerca.
3. Ai fini della selezione, la commissione potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri, esterni all'Ateneo.
4. Al termine della valutazione la commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree disciplinari.

Art. 14 – Selezione per gli assegni di tipologia B)

1. La selezione è per titoli e colloquio, ai quali vengono attribuiti rispettivamente sino a 40 e 60 punti.
2. I criteri di valutazione dei titoli sono determinati con le modalità previste dal bando di selezione, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 3. Il colloquio dovrà accertare che i candidati posseggano le conoscenze necessarie a svolgere il programma di ricerca.
3. La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.
4. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza di una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del settore scientifico interessato.
5. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati. In alternativa, ove già fissata, i bandi di selezione possono già riportare la data di svolgimento della prova orale. In tale caso, il bando costituisce comunicazione formale della data del colloquio.
6. La Commissione, sulla base dell'esame dei titoli e del risultato del colloquio, formula la graduatoria di merito in ordine decrescente.

Art. 15 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore della struttura, su proposta della struttura competente.
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui almeno un professore di I fascia con funzioni di Presidente. Uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.
3. Al termine dei propri lavori, la Commissione redige appositi verbali contenente i criteri di valutazione, i giudizi e la graduatoria di merito.
4. Il verbale è trasmesso al Direttore della struttura per l'emanazione del decreto di approvazione degli atti e la pubblicazione della graduatoria all'Albo online di Ateneo.

Art. 16 – Conferimento e stipula del contratto

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che siano stati inseriti nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
2. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo comma 4, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
3. Gli assegni decorrono a far data dalla stipula dei relativi contratti, sottoscritti per l'Università dal Direttore Generale. A tal fine il candidato vincitore dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine fissato dall'amministrazione e, comunque, entro trenta giorni dal decreto del Direttore della struttura di approvazione degli atti della relativa procedura pubblica.
4. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato, non si presentino per la sottoscrizione del contratto o non assumano servizio nel termine contrattualmente stabilito, fatti salvi casi eccezionali debitamente giustificati

Art. 17 – Risoluzione

1. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con delibera della Struttura di afferenza, su proposta motivata del responsabile scientifico. La delibera della Struttura è trasmessa al Senato Accademico e al Direttore Generale.
3. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 9;
 - d) giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza al termine di ogni anno di contratto, nel caso di assegni pluriennali.

Art. 18 – Proroga

1. Nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 4, a fronte di eccezionali esigenze connesse al programma di ricerca, l'assegno può essere prorogato, per un periodo non superiore a mesi sei.
2. Al fine di cui al comma 1, la Struttura competente, su proposta motivata dal responsabile scientifico ed accertata la copertura finanziaria nell'ambito delle proprie assegnazioni, delibera, prima della scadenza contrattualmente prevista, la proroga dell'assegno.
3. La proroga è disposta alle medesime condizioni contrattuali originarie e deve indicare in modo dettagliato il programma di ricerca da completare.

Art. 19 – Rinnovo

1. Nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 2, il rinnovo è disposto con deliberazione della struttura di afferenza, accertata la copertura finanziaria.
2. A tale fine, nei 30 giorni antecedenti la scadenza contrattuale dell'assegno, il responsabile scientifico, acquisita la disponibilità dell'assegnista, trasmette alla Struttura di afferenza idonea relazione contenente:
 - a) la descrizione delle attività svolta dall'assegnista, con relativa indicazione dei principali risultati e dell'apporto fornito dall'assegnista al programma di ricerca;
 - b) le esigenze di carattere scientifico alla base della richiesta di rinnovo;
 - c) il dettaglio del programma di ricerca oggetto del rinnovo.
3. Il rinnovo è disposto alle medesime condizioni contrattuali originarie, fatto salvo il trattamento economico che sarà individuato in quello in vigore al momento del rinnovo stesso.